



Protezione Civile

Ordinanza Sindacale N° 13

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000. Misure su alcune zone cittadine per evitare episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19. Festival della Canzone 2021.

IL SINDACO

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4.

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6.

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021".

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Liguria n. 5 del 23 febbraio 2021, ad oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al territorio della provincia di Imperia Distretti n. 1 Ventimigliese e n. 2 Sanremese."

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Atteso che i provvedimenti sopra richiamati dispongono norme imperative inderogabili e non possono essere diversamente disciplinate.

Dato atto che, nei giorni dal 2 al 6 marzo 2021, si svolgerà a Sanremo la 71^a edizione del Festival della Canzone Italiana, secondo le modalità concordate tra la Rai Radiotelevisione Italiana e il Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso il Ministero della Salute, che prevedono lo svolgimento dello spettacolo al teatro Ariston a porte chiuse, senza pubblico e nel rispetto di precisi protocolli volti a tutelare la salute dei lavoratori e dei cittadini.

Vista la nota del Prefetto di Imperia del 27 gennaio 2021 ad oggetto "Festival di Sanremo. Pianificazione sanitaria e autorizzazioni amministrative" in cui si richiama il Comune di Sanremo ad attenersi alle prescrizioni impartite alla Rai dal Comitato Tecnico Scientifico al fine, tra l'altro, del rispetto di tutte le misure volte ad evitare il diffondersi dell'epidemia.

Preso atto di quanto emerso nelle riunioni del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica dell'8 e dell'11 febbraio 2021, su "71^a edizione del Festival di Sanremo – profili di sicurezza" con specifico riferimento alle ipotesi di assembramento nelle aree vicine al teatro Ariston, nelle zone centrali della città e nei pressi degli alberghi cittadini, dove possono essere ospitati cantanti e altre persone dello spettacolo.

Considerato necessario, al fine di prevenire ed evitare la formazione di assembramenti a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19, a tutela della salute, stabilire particolari misure nei giorni dal 2 al 7 marzo 2021.

Ritenuto opportuno disporre una particolare regolamentazione della circolazione pedonale in corso G. Matteotti ed in via Roma, nella zona del teatro Ariston, precisamente:

- il divieto di stazionamento dalle ore 8 alle ore 14, ad eccezione delle persone in attesa di entrare negli esercizi presenti nelle zone interessate:
 - in corso G. Matteotti nei pressi del teatro Ariston
 - in via Roma sul marciapiede lato monte dal civico 171 fino all'ingresso dell'esercizio commerciale verso ponente
- il divieto di transito pedonale dalle ore 14 a fine manifestazione, ad eccezione delle persone dirette agli esercizi presenti nelle zone interessate e alle persone autorizzate ad entrare al teatro Ariston:
 - in corso G. Matteotti lato mare dal civico 208 alla galleria pedonale che collega con via B. Asquasciati
 - in corso G. Matteotti lato monte dal civico 167 al civico 177
 - in via G. Mameli dal civico 8 all'intersezione con via G. Matteotti
 - in via Roma sul marciapiede lato monte dal civico 171 fino all'ingresso dell'esercizio commerciale verso ponente
- il divieto di stazionamento dalle ore 8 a fine manifestazione, ad eccezione delle persone in attesa di entrare negli esercizi presenti nelle zone interessate:
 - in via Roma sul marciapiede lato mare di fronte alla porta carraia del teatro Ariston.

Dato atto che saranno predisposte misure idonee per evitare che le persone in coda, nell'attesa di entrare negli esercizi commerciali e di ristorazione e nella banca ubicati nelle zone suindicate, non rispettino il distanziamento interpersonale e il divieto di assembramenti.

Richiamato quanto disposto dalla normativa in vigore, in particolare dell'art. 1 c.10 lett. m) del DPCM 14/1/2021 che prevede il divieto di spettacoli aperti al pubblico in sale e spazi chiusi ed anche all'aperto, in cui è ricompresa ogni attività che possa richiamare pubblico.

Ritenuto necessario ribadire tale divieto, precisando che sono altresì vietate attività musicali e/o di intrattenimento in aree pubbliche o aperte al pubblico e in aree private visibili dal pubblico.

Considerato necessario inoltre prevedere che eventuali riprese radiofoniche o televisive itineranti, in aree pubbliche o aperte al pubblico, possano essere effettuate soltanto nel rispetto delle misure di sicurezza, in particolare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'uso corretto della mascherina e che debbano essere immediatamente interrotte qualora si formino assembramenti.

Ritenuto di opportuno ribadire il divieto di assembramenti anche nei pressi degli alberghi e delle altre strutture ricettive cittadine, dove potrebbero essere ospitati cantanti e persone dello spettacolo che richiamano solitamente notevole pubblico.

Ritenuto necessario invitare i responsabili degli alberghi e delle altre strutture ricettive ad effettuare con il proprio personale i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti nei i pressi della propria struttura.

Visto l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato, dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze – dott. Claudio Frattarola – il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

nei giorni 2, 3, 4, 5, 6 e 7 marzo 2021:

- **il divieto di stazionamento dalle ore 8 alle ore 14**, ad eccezione delle persone in attesa di entrare negli esercizi presenti nelle zone interessate:
 - in corso G. Matteotti nei pressi del teatro Ariston
 - in via Roma sul marciapiede lato monte dal civico 171 fino all'ingresso dell'esercizio commerciale in direzione ponente
- **il divieto di transito pedonale dalle ore 14 a fine manifestazione**, ad eccezione delle persone dirette agli esercizi presenti nelle zone interessate e alle persone autorizzate ad entrare al teatro Ariston:
 - in corso G. Matteotti lato mare dal civico 208 alla galleria pedonale di collegamento con via B. Asquasciati
 - in corso G. Matteotti lato monte dal civico 167 al civico 177
 - in via G. Mameli dal civico 8 all'intersezione con via G. Matteotti
 - in via Roma sul marciapiede lato monte dal civico 171 fino all'ingresso dell'esercizio commerciale in direzione ponente
- **il divieto di stazionamento dalle ore 8 a fine manifestazione**, ad eccezione delle persone in attesa di entrare negli esercizi presenti nelle zone interessate:
 - in via Roma sul marciapiede lato mare di fronte alla porta carraia del teatro Ariston
- fermo quanto previsto dall'art. 1 c.10 lett. m) del DPCM 14/1/2021 che ha sospeso gli spettacoli aperti al pubblico in sale e spazi chiusi ed anche all'aperto, **il divieto di ogni attività che possa richiamare pubblico;**
- **il divieto di attività musicali e/o di intrattenimento in aree pubbliche o aperte al pubblico e in aree private visibili dal pubblico;**
- **eventuali riprese radiofoniche o televisive itineranti, in aree pubbliche o aperte al pubblico**, possono essere effettuate soltanto nel rispetto delle misure di sicurezza, in particolare il

distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'uso corretto della mascherina e **devono essere immediatamente interrotte qualora si formino assembramenti**;

- **il divieto di assembramenti nei pressi degli alberghi e delle altre strutture recettive cittadine**, dove potrebbero essere ospitati cantanti e persone dello spettacolo che richiamano solitamente notevole pubblico, **invitando i responsabili degli alberghi e delle altre strutture recettive ad effettuare, con il proprio personale, i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti** nei pressi della relativa struttura.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'articolo 650 del Codice penale. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e per le procedure previste nello stesso articolo.

DISPONE che

la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia e alle Forze di Polizia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- comunicata ai soggetti interessati.

Le Forze di Polizia e gli altri soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE che

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Sanremo, 26 febbraio 2021

IL SINDACO
Alberto Biancheri
(Documento firmato digitalmente)